

RAGOLI

MADONNA DI CAMPIGLIO

SEDE: VIA ROMA 4A

VIA VALLESINELLA 8/B

38070 (TN)

LOCALITÀ PALÙ

TEL. 0465 / 321133

TEL. 0465 / 442404

FAX 0465 / 324457

FAX 0465 / 440643

CF.P.iva 00283100220



COMUNE di RAGOLI
MADONNA DI CAMPIGLIO

DATA:

10 GEN. 2014

PROT. N°:

136

OGGETTO:

OGGETTO: *DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE
ANTICORRUZIONE DELL'ENTE COMUNE DI RAGOLI EX ART.
1 COMMA 7 E 8 DELLA L.190/2012.*

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CNIT), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Visti i commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

"7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.";

Dato atto che il c. 60 dell'art. 1 della legge in commento ha demandato a specifiche intese, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in sede di Conferenza unificata, la definizione degli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, da parte degli enti locali, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge;

Visto, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto l'art. 29, comma 8 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L il quale stabilisce che "Il Sindaco nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali";

Visti:

Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalle leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1, 11 dicembre 2009 n. 9, 14 dicembre 2010 n. 4 e 14 dicembre 2011 n. 8 ;

Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto

Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L - modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L);

Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L);

il regolamento organico del personale dipendente nel testo attualmente in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 04/07/2005 e ss.mm., esecutiva;

DECRETA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Ragoli il Segretario comunale dott.ssa Campaldini Alessia;
2. di comunicare la nomina alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
3. di pubblicare il presente provvedimento all'albo per 10 giorni e sul sito internet di questo Comune in via permanente;
4. di inviare di copia del presente decreto
 - all'interessato;
 - al Servizio Finanziario - ufficio personale per la conservazione nel fascicolo personale.



IL SINDACO
Leonardi Matteo

